



Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Verona



.....
37122 Verona – Via Locatelli,1 – Tel. 0458006112 – 045596745 fax 045594904
www.omceovr.it – segreteria@omceovr.it - segreteria@pec.omceovr.it

Tema : Certificazione Telematica di malattia

La Commissione dell'Ordine Ospedale-Territorio propone al Consiglio le indicazioni di legge sulla modalità corretta di invio telematico dei certificati di malattia. Partendo dalla lettura della legge n 150 del 27/10/2009 e le Circolari conseguenti si rammentano alcuni punti importanti e significativi per l'adempimento di tali obblighi.

In particolare nella Circolare N2/2010/DFP/DDI paragrafo 2 punto 2 dal titolo **I medici obbligati all'utilizzo del sistema di trasmissione telematica** sta scritto:
*....si precisa poi che il nuovo regime di trasmissione telematica dei certificati riguarda i medici **dipendenti** del SSN , i medici **convenzionati** con il servizio(medici di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta), nonché i **medici liberi professionisti**. Riprendendo quanto detto dalla circolare N1/2010/DFP/DDI, la violazione dell'obbligo di trasmissione in via telematica è **sanzionata dalla legge e dagli accordi collettivi per i medici dipendenti del SSN e i medici che lavorano in convenzione** . Il mancato utilizzo della modalità telematica non è specificatamente sanzionato per i medici liberi professionisti . Ai fini di economicità e di efficienza , è comunque **auspicabile che l'intero sistema delle certificazioni funzioni in maniera uniforme** .*

Segnaliamo inoltre che il paragrafo 4 della detta circolare recita : **la responsabilità specifica per violazione della normativa in materia di trasmissione dei certificati**infatti, l'art 55 septies, comma 4, del D.lgs n. 165 del 2001 stabilisce che "4. *l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 **costituisce illecito disciplinare** e , in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione di licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza della convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi "*.

A suffragio di quanto sopra esposto l'articolo 2 punto 3 della circolare *N1/2010/DFP/DDI*, prevede che in caso di difficoltà di trasmissione telematica del certificato da parte del Pronto Soccorso (P.S.) o reparto Ospedaliero, lo possono emettere in **forma cartacea** . Va fatta una considerazione: tale modalità reca notevole disagio per l'utente lavoratore che dovrà recapitare a mano la documentazione cartacea alla struttura INPS e al datore di lavoro.

La soluzione ideale per il paziente risulta essere quella di ricevere il certificato in **forma telematica** al momento della dimissione in quanto viene formulata la diagnosi e la prognosi.

Si ritiene quindi auspicabile e deontologico che il paziente non sia costretto ad inutili peregrinazioni per ottenere la certificazione di cui ha diritto e solo in caso di eccezionali imprevisti tecnici o di altri impedimenti documentabili e transitori, la certificazione potrà essere demandata ad altro professionista (MMG)

Per la realizzazione di quanto previsto dalla normativa vigente, è indispensabile che le Aziende mettano a disposizione dei medici dipendenti l'apparecchiatura tecnologica e le credenziali necessarie alla produzione ed all'invio dei certificati.

Firme per accettazione :

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI VR.

Aschieri *Mancini* *Y. Alessi* *Augeri*
AOUI *An.*

ULSS 9

Ugo *De Giovanni*

IL TERRITORIO

Sab. *Stabile* *Fara* *Fara*

LA DIPENDENZA

Dei

OSPEDALE ACCREDITATO PESCHIERA

Spina

OSPEDALE ACCREDITATO NEGRAR

Dei